



BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -

LA DIRIGENTE AREA 3

- ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale toscana n. 2 del 02/01/2019 e ss.mm.ii.;
- del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 31/5/2021 immediatamente eseguibile;
 - nonché in attuazione della determinazione dirigenziale n. 1509 del 29/12/2021 ;

RENDE NOTO

che a partire **dalle ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 25 marzo 2022**, è indetto un bando pubblico atto a consentire la formazione di una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica (ERP) presenti sul territorio comunale e di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli.

Gli alloggi sono assegnati dal Comune sulla base della suddetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato A alla LRT 2/2019 e ss.mm.ii..

Possono partecipare al bando sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio di ERP sia soggetti già assegnatari.

Trattandosi di un bando generale, dovranno parteciparvi anche gli interessati che sono inseriti nella graduatoria definitiva conseguente al bando del 2016, in quanto la suddetta graduatoria cesserà di avere ogni efficacia a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva conseguente al presente bando (ex art. 10, comma 3, della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.).

Il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio e su apposita sezione informativa del sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al bando ERP è presentata da un soggetto - in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 - relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della LRT 2/2019 e ss.mm.ii..

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;

- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica (ISEE) dell'intero nucleo familiare di origine (*ex art. 9, comma 3, LRT 2/2019 e ss.mm.ii.*):

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, oppure unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare domanda congiunta anche i soggetti di seguito indicati:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

I cittadini, per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, pena l' esclusione. In entrambi i casi sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

La domanda può essere presentata al Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando [*All. A, paragrafo 1, LRT n. 2/2019*].

I requisiti per la partecipazione al Bando, che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione [*Art. 8, comma 2, LRT n. 2/2019*], fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della medesima LRT 2/2019 e ss.mm.ii., che devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, sono i seguenti [*All. A, paragrafo 2, LRT n. 2/2019*]:

- a. cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea, *oppure*, in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia, cittadinanza di altro Stato e:
 - titolarità di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, *oppure*:
 - titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, *oppure*:
 - status di rifugiato o protezione sussidiaria, *oppure*:

- possesso della "carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea".

Tale requisito della cittadinanza è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del Comune o dei Comuni a cui si riferisce il Bando.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. possesso di una attestazione ISEE in corso di validità anno 2022 avente un valore ISEE (indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore ad € 16.500,00. Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma, rispetto al nucleo in cui sono inseriti per esigenza di autonomia, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare, si fa riferimento ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 di valore ISEE, e ai fini della collocazione in graduatoria, al valore ISEE piu' alto.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune di Bagno a Ripoli . La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019;

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9, comma 3, della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono, inoltre, partecipare al bando i **titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico; sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

f. non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019 e ss.mm.ii., salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale.**

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di

origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS. per persona (**anno 2020 valore € 6.695,91**): **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente oppure convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20.05.2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare oppure convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- 1.** invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
- 2.** invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**
- 3.** invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (l. 104/92 art. 3 comma 3): **PUNTI 3.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora e non ai residenti nel Comune di Bagno a Ripoli che lavorino altrove.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- 1.** uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
- 2.** un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**
- 3.** due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**
- 4.** uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI.

IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione : **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune e alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2020) regolarmente corrisposto, sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT 2/2019 e ss.mm.ii. o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

N.B. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della LRT 2/2019 e ss.mm.ii.; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando (Comune di Bagno a Ripoli) da almeno:

1. tre anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1**

2. cinque anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2**

3. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3;**

4. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3,5;**

5. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4.**

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

c-3. periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1;**
2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2.**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI PUNTEGGIO E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo
oppure:
permesso di soggiorno almeno biennale o con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda e documentazione attestante lo svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo,
oppure:
- titolo di soggiorno per rifugiati o per protezione sussidiaria;
- carta di soggiorno/carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea
2. in caso di richiedente non residente anagraficamente nel Comune: documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Bagno a Ripoli (ad esempio: estratto conto INPS., attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro etc.);

N.B. I requisiti 1. e 2. devono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente, non da tutti i componenti il nucleo familiare.

3. In caso di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su immobili:
 - planimetria catastale dell'alloggio o attestazione di un tecnico abilitato per verifica dell'inadeguatezza dello stesso, se ricorre la fattispecie;
 - provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante la non disponibilità della casa coniugale, se ricorre la fattispecie;
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente, se ricorre la fattispecie;
 - documentazione sulla inagibilità dell'alloggio, se ricorre la fattispecie;

- documentazione relativa al pignoramento ex art. 560 c.p.c., se ricorre la fattispecie;
4. se titolari *pro quota* di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000: documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote;
 5. se titolari di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali;
 6. se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali;
 7. se **non** in possesso di residenza fiscale in Italia documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui si ha residenza fiscale;
 8. dichiarazione sostitutiva (o ricevuta del modello F23) relativa al pagamento della marca da bollo da € 16,00.

L'ISEE 2022, sebbene non allegata, dovrà essere rilasciata da soggetto autorizzato ed essere priva di difformità entro la data di scadenza del bando.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione obbligatoria:

- a. certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda U.s.l. territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (punteggio a-4);
- b. certificazione di handicap in gravità ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92 (punteggio a-4 bis);
- c. documentazione attestante la presenza di figli maggiorenni a carico (punteggio a-6/a7);
- d. copia della sentenza di separazione/divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/o obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento (ad es. sentenza Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli) (punteggio a-8);
- e. documentazione relativa all'alloggio improprio, rilasciata da un'Autorità competente o da un tecnico individuato dal richiedente (punteggio b-1);
- f. documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili, rilasciata da tecnico individuato dal richiedente o Amministratore Condominiale e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda U.s.l. territoriale (punteggio b-2);
- g. documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile, riferita a contratto di locazione regolarmente registrato:
ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2020 (punteggio b-4);

- h. provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione e relativa convalida di data non anteriore a due anni (punteggio b-5);
- i. provvedimento esecutivo di sfratto per morosità incolpevole e relativa convalida di data non anteriore ad anni due alla data di pubblicazione del bando, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) (punteggio b-5);
- j. provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento (punteggio b-5);
- k. planimetria catastale dell'alloggio o documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il sovraffollamento (punteggio b-6);
- l. documentazione comprovante l'attività lavorativa nel Comune di Bagno a Ripoli (solo per coloro che non sono residenti nel Comune) da almeno 3/5/10/15/20 anni, ad es. estratto conto INPS., attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro (punteggio c-1);
- m. documentazione attestante la contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998, (ad es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS (punteggio c-3).

ART. 5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata **dalle ore 12:00 del giorno 24 gennaio 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 25 marzo 2022.**

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, su apposita piattaforma predisposta sul sito internet del Comune di Bagno a Ripoli alla quale si potrà accedere tramite autenticazione:

- Sistema pubblico di Identità digitale (SPID);
- con tessera sanitaria (TS-CNS);
- con carta identità elettronica (CIE).

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione e soggiacciono alle disposizioni di cui al DPR 445/2000. **Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.**

Qualora dallo stesso richiedente siano presentate più domande, verrà esaminata solo ed esclusivamente l'ultima inviata.

Ai fini della presentazione della domanda è necessaria la documentazione indicata all'art. 4, che deve essere allegata scannerizzata in uno dei seguenti formati PDF, JPEG, JPG.

Informazioni relative al bando si possono ricevere presso l'ufficio Casa **esclusivamente** tramite telefono (055/63.90.353-352) o tramite l'indirizzo mail ufficiocasa@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando è necessario versare una marca da bollo da 16 euro. È possibile o effettuare il versamento della marca da bollo tramite modello F23 ed allegare alla domanda la ricevuta di versamento oppure acquistare la marca da bollo ed allegare nella domanda la dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo secondo modello reperibile nell'apposita sezione del sito del Comune.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

L'ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente. Non saranno attribuiti punteggi d'ufficio per condizioni non autodichiarate o, in assenza di documentazione obbligatoria, se richiesta, a supporto delle condizioni autodichiarate.

Formazione della graduatoria generale

Entro **120 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, l'ufficio comunale competente procede all'approvazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per **30 giorni** consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione al Comune, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Servizio. I ricorsi dovranno essere presentati unicamente tramite procedura online, sulla piattaforma on-line predisposta sul sito internet del Comune alla quale si potrà accedere tramite autenticazione: con Sistema pubblico di Identità digitale (SPID), Tessera sanitaria (TS-CNS) e Carta identità Elettronica (CIE). Nello stesso arco temporale è possibile produrre documentazione integrativa dimostrativa del possesso dei requisiti o punteggi autodichiarati erroneamente non allegata al momento della presentazione o non conforme a quanto richiesto.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP del Comune di Bagno a Ripoli unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative istruttorie.

Entro **60 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP:

- a) decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini stabiliti, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda;
- b) formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi ERP sulla base dei punteggi di cui all'Allegato B e del criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 6, della Legge Regionale. Delle eventuali operazioni di sorteggio deve essere fatta espressa verbalizzazione negli atti della Commissione;
- c) trasmette la graduatoria definitiva ed i relativi atti al Dirigente per l'approvazione mediante adozione di un provvedimento finale.

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Bagno a Ripoli e conserva la sua efficacia fino al suo successivo

aggiornamento. Dalla stessa data decadrà la graduatoria approvata in occasione del precedente bando formata sulla base della previgente normativa.

ART. 7 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 679/2016 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli.

ART. 8 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019, alla LRT 35/2021 ed al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica" approvato con deliberazione del Consiglio n. 52 del 31/5/2021 immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Area 3 del Comune di Bagno a Ripoli.

Il Dirigente AREA 3
SERVIZI AI CITTADINI
Dott. Neri Magli

Bagno a Ripoli, lì,